

Legge regionale 3 aprile 2000, n. 24.

Norme per favorire l'occupazione dei disabili.

*Il Consiglio regionale ha approvato;
il Commissario del Governo ha apposto il visto;
il Presidente della Giunta regionale promulga*

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, considerando di preminente interesse tutte le attività volte all'inserimento dei disabili e in attuazione dei principi sanciti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, promuove ogni forma di sostegno a favore del collocamento mirato e dell'inserimento lavorativo dei soggetti disabili.
2. Il Consiglio regionale approva, con le modalità di cui all'articolo 7, comma 2, della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 ed in armonia con il piano di cui all'articolo 3 della l.r. 9 novembre 1998, n. 38, e con gli altri atti programmatici regionali, entro il mese di giugno di ogni triennio, il piano triennale per l'inserimento dei disabili.
3. Il piano triennale di cui al comma 2 definisce:
 - a) le modalità generali di inserimento lavorativo dei disabili e delle forme di collocamento mirato;
 - b) le strategie, i settori e le professioni emergenti, al fine di meglio individuare le modalità di inserimento lavorativo;
 - c) l'individuazione dei programmi del FSE che permettano di utilizzare risorse finanziarie a vantaggio di progetti o attività mirate al miglior inserimento lavorativo dei disabili;
 - d) la promozione di studi, ricerche, sperimentazioni, banche dati e qualsiasi altra attività che favorisca la circolazione delle conoscenze e gli scambi culturali fra disabili e associazioni di settore;
 - e) gli interventi di formazione professionale e di aggiornamento, sia per i disabili che per gli operatori, rivolti al settore dell'handicap;
 - f) gli interventi a carico della scuola di formazione del personale regionale, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2;
 - g) le indicazioni delle iniziative da assumere a cura dei Centri per l'Impiego.

Art. 2
(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)

1. Per il finanziamento del programma di cui all'articolo 1, comma 2, è istituito il fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato fondo.
2. A carico del fondo sono concessi contributi per:
 - a) attività di valutazione, all'atto del collocamento, delle capacità lavorative e attitudinali del disabile in relazione al posto di lavoro da ricoprire;
 - b) azioni positive di sostegno per il miglior inserimento del disabile, quali corsi formativi propedeutici o periodici e l'istituzione di tutor;
 - c) rimozione degli ostacoli architettonici, ambientali e di tipo strumentale che impediscono l'inserimento dei disabili nelle unità lavorative;
 - d) acquisto di beni strumentali finalizzati al telelavoro.
3. Una quota annuale non superiore al quindici per cento delle disponibilità del fondo viene riservata alla scuola di formazione del personale regionale per l'espletamento di percorsi attitudinali, di corsi formativi propedeutici o periodici svolti dalla Regione per l'inserimento mirato dei disabili assunti negli enti pubblici anche precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.
4. L'ammontare della quota e la tipologia degli interventi di cui al comma 3 sono stabiliti annualmente con delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
5. Gli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 non sono cumulabili con altri benefici nazionali, regionali o comunitari concessi per le stesse finalità o per gli stessi beni oggetto degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 3
(Soggetti beneficiari)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, possono accedere ai finanziamenti del fondo i datori di lavoro privati operanti nella regione che assumono i soggetti individuati dall'articolo 1, comma 1, della legge 68/1999, assunti successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli

obblighi di cui alla legge 68/1999, provvedono all'assunzione di disabili.

Art. 4
(Entità dei contributi)

1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), viene riconosciuto un contributo a fondo perduto fino al limite massimo di lire 500.000 per soggetto assunto.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), viene riconosciuto un contributo a fondo perduto fino al limite massimo di lire 5 milioni per soggetto assunto.
3. Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), viene riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate e comunque fino al limite massimo di lire 10 milioni.
4. Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), viene riconosciuto un contributo a fondo perduto fino al limite massimo di lire 5 milioni per soggetto assunto.

Art. 5
(Modalità per la concessione dei contributi)

1. La Giunta regionale determina le modalità di redazione delle domande e dei progetti e i relativi termini di presentazione, i criteri di valutazione tecnico finanziaria delle domande e dei progetti ai fini della concessione dei contributi, le modalità di concessione degli stessi, i limiti di ammissibilità di eventuali varianti successive dei progetti ammessi a contributo, le modalità di monitoraggio e controllo sull'attuazione dei progetti stessi e i casi di inadempimento che danno luogo alla revoca dei contributi.
2. Le domande di ammissione ai contributi di cui all'articolo 4 devono essere corredate da un progetto dettagliato degli interventi previsti.

Art. 6
(Commissione paritetica per il giusto collocamento dei disabili)

1. Al fine di garantire il regolare ed imparziale utilizzo del fondo di cui all'articolo 2 e la valutazione tecnico finanziaria dei progetti presentati, è istituita la Commissione paritetica per il giusto collocamento dei disabili.
2. La commissione opera presso il servizio regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale ed è composta da:
 - a) il dirigente del servizio regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale con funzioni di presidente o suo delegato;
 - b) il dirigente del servizio regionale competente in materia di servizi sociali o suo delegato;
 - c) il direttore della scuola di formazione del personale regionale o suo delegato;
 - d) cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - e) cinque rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - f) cinque rappresentanti delle associazioni rappresentative dei disabili di cui alla l.r. 30 aprile 1985, n. 24.
3. La Commissione è nominata con decreto del presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
4. La Commissione valuta le domande presentate in conformità ai criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 5 e predispone la graduatoria dei progetti da ammettere a contributo, indicando per ciascuno l'ammontare del contributo previsto; i contributi sono erogati con decreto del dirigente del servizio competente in materia di lavoro e formazione professionale, secondo l'ordine della graduatoria e fino a concorrenza degli stanziamenti disponibili.
5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno il 50 per cento più uno dei componenti e la presenza fra questi di almeno uno dei componenti di cui alle lettere a), b), e c) del comma 2. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
6. Ai componenti della Commissione estranei all'amministrazione regionale spetta l'indennità di presenza fissata dalla tabella B della l.r. 2 agosto 1984, n. 20, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate ai sensi della medesima l.r. 20/1984 e successive modificazioni e integrazioni.
7. Funge da segretario della Commissione un funzionario del servizio regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale.

Art. 7
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attivazione delle iniziative il fondo di cui all'articolo 2 è alimentato:
 - a) dai proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15 della legge 68/1999;
 - b) dai contributi esonerativi di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 68/1999;
 - c) dai recuperi e dalle economie sugli interventi finanziati e dalle somme non utilizzate per gli interventi di cui all'articolo 4 della presente legge;
 - d) da eventuali altri apporti di soggetti comunque interessati;
 - e) dalle somme che la Regione stanzierà con legge di bilancio.
2. Per l'anno 2000 le risorse di cui alla lettera e) del comma 1, fino all'importo di lire 300 milioni, sono comprese nelle somme destinate all'attuazione del piano annuale degli interventi per le politiche attive del lavoro di cui all'articolo 19 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta n. 291 del 22 febbraio 2000, concernente la legge finanziaria 2000.
3. Alla copertura delle spese di cui all'articolo 6, comma 6, si provvede mediante impiego di quota parte dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 1340128 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000 e successivi.
4. I proventi di cui al comma 1 confluiranno su un apposito capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire, nello stato di previsione delle entrate per l'anno 2000 con denominazione "Finanziamenti al fondo regionale per l'occupazione dei disabili" e per gli anni successivi sui capitoli corrispondenti.
5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dalla presente legge sono iscritte a carico di apposito capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno 2000 e per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Art. 8
(Norma transitoria)

1. In fase di prima applicazione della presente legge, il Consiglio regionale approva il piano di cui al comma 2 dell'articolo 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 3 aprile 2000

IL PRESIDENTE

(Vito D'Ambrosio)

IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
- b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:

La L. n. 68/1999 che reca "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" è stata pubblicata nel Suppl. ordinario n. 57/L, alla G.U. n. 68, del 23 marzo 1999.

Note all'art. 1, comma 2:

- Il testo del comma 2, dell'articolo 7 della L.R. n. 46/1992 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale) è il seguente:

"Art. 7 - (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale) - **(Omissis)**.

2. I piani regionali di settore sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta, sentiti la conferenza regionale delle autonomie e il comitato economico e sociale, entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

(Omissis)".

- Il testo dell'articolo 3 della L.R. n. 38/1998 (Assetto delle funzioni in tema di collocamento, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro) è il seguente:

"Art. 3 - (Programmazione regionale) - 1. La Giunta regionale sulla base del parere degli organismi di cui agli articoli 5 e 7, predispone, entro il 31 maggio dell'anno precedente il triennio di riferimento, il piano triennale degli interventi per le politiche attive per il lavoro, il piano é approvato dal Consiglio regionale con le modalità di cui all'articolo 7, comma 2, della l.r. 5 settembre 1992, n. 46.

2. Il piano triennale di cui al comma 1 definisce:

- a) gli obiettivi e gli interventi da realizzare per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f),

comma 1 dell'articolo 2;

b) gli interventi di formazione professionale previsti dall'articolo 4 della l.r. 26 marzo 1990, n. 16;

c) gli interventi a sostegno dell'occupazione previsti dall'articolo 2 della l.r. 20 maggio 1997, n. 31;

d) gli indirizzi per le attività dell'Agenzia regionale Marche lavoro di cui all'articolo 8;

e) le risorse finanziarie per ciascuno degli anni del triennio.

3. In coerenza con gli obiettivi e le linee d'intervento del piano triennale, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sulla base del parere degli organismi di cui agli articoli 5 e 7, approva, entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di riferimento, il piano annuale degli interventi per le politiche attive del lavoro, che comprende anche il programma annuale di attività dell'Agenzia regionale Marche lavoro.

4. Il piano annuale definisce tipologie, priorità e livelli degli interventi ed il riparto delle risorse finanziarie, disciplinando l'eventuale partecipazione degli utenti al costo dei servizi.

5. Il piano determina inoltre il finanziamento per le spese di funzionamento e di attività dell'Agenzia regionale Marche lavoro".

Nota all'art. 3, comma 1:

Il testo del comma 1, dell'articolo 1 della L. n. 68/1999 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'art. 1, comma 1) è il seguente:

"Art. 1 - (Collocamento dei disabili) - 1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:

a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. (Omissis)".

Nota all'art. 6, comma 2, lettera f):

La L.R. n. 24/1985 reca: "Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati".

Nota all'art. 6, comma 6:

La L.R. n. 20/1984 reca: "Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale".

Nota all'art. 7, comma 1, lettera a):

Il testo dell'articolo 15 della L. n. 68/1999 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'art. 1, comma 1) è il seguente:

"Art. 15 - (Sanzioni) - 1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui all'articolo 14.

3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.

4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale."

Nota all'art. 7, comma 1, lettera b):

Il testo del comma 3 dell'articolo 5 della L. n. 68/1999 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'art. 1, comma 1) è il seguente:

"Art. 5 - (Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi) - (Omissis)
regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.
(Omissis)."

Nota all'art. 7, comma 2:

La Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 febbraio 2000, n. 291 reca:
"Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)".

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- * Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 428 del 10 gennaio 2000;
- * Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell'art. 22 dello statuto in data 1° marzo 2000;
- * Relazione della III commissione permanente in data 1° marzo 2000;
- * Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 1° marzo 2000, n. 295, vistata dal commissario del governo il 31/3/2000, prot. n. 425/2000.

b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:

SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE E PROBLEMI DEL LAVORO.

